

ALLEGATO A

Oggetto: Regolamento del Verde Pubblico e Privato n. 317 – Approvazione modifiche.

TESTO IN VIGORE		MODIFICHE PROPOSTE																	
<p>Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli</p> <p>1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:</p>		<p>Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli</p> <p>1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe di grandezza</th> <th>Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. grandezza (altezza > 16 metri)</td> <td>cm. 40</td> </tr> <tr> <td>2. grandezza (altezza 10-16 metri)</td> <td>cm. 35</td> </tr> <tr> <td>3. grandezza (altezza < 10 metri)</td> <td>cm. 30</td> </tr> </tbody> </table>	Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra	1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40	2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35	3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe di grandezza</th> <th>Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. grandezza (altezza > 16 metri)</td> <td>cm. 40</td> </tr> <tr> <td>2. grandezza (altezza 10-16 metri)</td> <td>cm. 35</td> </tr> <tr> <td>3. grandezza (altezza < 10 metri)</td> <td>cm. 30</td> </tr> </tbody> </table>	Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra	1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40	2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35	3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30	<p>Tabella E</p> <p>2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.</p> <p>3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.</p>	<p>Tabella E</p> <p>2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.</p> <p>3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.</p>
Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra																		
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40																		
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35																		
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30																		
Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra																		
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40																		
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35																		
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30																		

4. “Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda al principio della compensazione ambientale (vedasi artt. 20, 38 e 39 comma 5) che prevede il vincolo della sostituzione degli alberi, a prescindere dalla motivazione del loro abbattimento. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione nel luogo in cui è avvenuto l'abbattimento si individueranno aree pubbliche limitrofe in accordo con i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.). Fanno eccezione: gli alberi morti, gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni. La compensazione dovrà essere realizzata nella prima stagione agronomica utile e la mancata realizzazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 87.

5. La compensazione sarà declinata nella fornitura e messa a dimora di alberi di specie idonea al contesto ed aventi dimensioni minime 14-16 cm. (circonferenza fusto) nel rapporto di 1:1 - 1:2 - 1:3 a seconda dei seguenti casi:

- 1:1 se l'albero oggetto della richiesta di abbattimento ha dimensione fino a 50 cm. di diametro del fusto (misurato a 130 cm. di altezza);
- 1:2 se l'albero oggetto della richiesta di abbattimento ha dimensione superiore a 50 cm. di diametro e fino ad 80 cm. di diametro del fusto (misurato a 130 cm. di altezza);
- 1:3 se l'albero oggetto della richiesta di abbattimento ha dimensione superiore a 80 cm. di diametro del fusto (misurato a 130 cm. di altezza).

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la compensazione nel luogo in cui è avvenuto l'abbattimento questa sarà realizzata dalla Città di Torino in un'area verde limitrofa previo versamento da parte del richiedente di una somma equivalente al contributo minimo previsto dall'iniziativa "Regala un albero" per ogni albero che dovrà essere messo a dimora sulla base del rapporto menzionato. Tale cifra corrisponde ad una quota parte del costo che sosterrà la Città per le operazioni di acquisto, messa a dimora e cura post messa a dimora. Il versamento dovrà essere fatto sulla base delle specifiche che saranno indicate in risposta alla richiesta di abbattimento.